**ALLEGATO A (Scuola Secondaria)**

Il presente allegato A integra la tabella 11/bis allegata al [D.M. 25 marzo 2013](javascript:setField('BoxNorma','view','Norm');setField('BoxNorma','id','26443');saveForm('BoxNorma')), recante "Modifiche al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249](javascript:setField('BoxNorma','view','Norm');setField('BoxNorma','id','25131');saveForm('BoxNorma'))" con riferimento alla valutazione degli insegnamenti e all'attribuzione del punteggio di abilitazione.

1. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi).

I crediti formativi sono indirizzati:

a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai [decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](javascript:setField('BoxNorma','view','Norm');setField('BoxNorma','id','24520');saveForm('BoxNorma')), 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;

b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;

c)all'acquisizione delle competenze didattiche finalizzate a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](javascript:setField('BoxNorma','view','Norm');setField('BoxNorma','id','634');saveForm('BoxNorma')) e successive modificazioni.

2.Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

b) di possedere solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;

c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d)di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;

e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

3. Al fine di certificare I'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di cui al punto 1:

a) per ciascuno degli insegnamenti del gruppo A, della sotto illustrata tabella del “Quadro dei crediti formativi” sono valutate specificamente attraverso una prova scritta e una prova orale le competenze di didattica generale e le competenze di cui al punto 1 c);

b) per ciascuno degli insegnamenti del gruppo B, della sotto illustrata tabella del “Quadro dei crediti formativi” sono valutate specificamente attraverso una o più prove scritte e una orale le conoscenze e le competenze disciplinari e didattichedegli aspiranti, relative agli insegnamenti propri della classe di concorso, ai sensi del punto 1.a).

Nel caso di classi di concorso che prevedano l'utilizzo del laboratorio e delle classi di concorso a insegnante tecnico pratico, è prevista inoltre una prova di laboratorio. Nel caso di insegnamenti artistici e musicali, è prevista inoltre una prova pratica;

c) per ciascuno degli insegnamenti di cui al gruppo C, della sotto illustrata tabella del “quadro dei crediti formativi”sono valutate specificamente, attraverso una prova scritta e una prova orale comprensiva di dimostrazione pratica, le competenze di cui al punto 1.b).

I programmi delle prove sono pubblicati sui siti degli atenei e delle istituzioni Afam prima dell'inizio delle relative lezioni. Per ciascuna delle prove contemplate nelle precedenti lettere a), b) e c) sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30in ciascuna delle prove. Le prove sono tassativamente svolte in presenza.

Il mancato superamento di una prova comporta l'esclusione dal percorso.

4.Accedono all'esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 18/30in ciascuna delle prove di cui al punto 3. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso o posto di insegnamento. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dalla somma dei seguenti criteri:

a) Media degli esami (nel caso, di più prove relativamente al medesimo esame, si considera il voto risultante dalla media delle prove sostenute) 70 punti (minimo 42 punti)

b) Valutazione dell'esame finale 30 punti (minimo 18 punti)

Un risultato inferiore a 60centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

5.L'esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza di quanto previsto al punto 2,anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche.

6. Il percorso speciale abilitante non è ripetibile. Il mancato superamento delle prove o un risultato inferiore a 60 centesimi nell'esame finale preclude la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso procedure riservate, fermo restando la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso i percorsi di Tirocinio formativo attivo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI (Scuola Secondaria)** | | | |
| **Gruppo** | **Crediti formativi** | **Attività formative** | **Settori scientifico-disciplinari** |
| A | 15 cfu | Didattica generale e didattica speciale | M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;  M-PED/04 Pedagogia  sperimentale. Almeno 6 Cfu di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali |
| B | 18 cfu/cfa | Didattica delle  discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso | SSD o SAD delle discipline |
| C | 3 cfu/cfa | Laboratori di  tecnologie didattiche | M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;  ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte;  CODD/4 Pedagogia musicale per didattica della musica. Gli insegnamenti sono destinati all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione per la didattica |
|  | 5 cfu | Elaborato finale |  |
| **Totale** | **41 cfu** |  |  |